



CITTÀ DI AIROLA
Provincia di Benevento

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI
DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n. 23 dell' 11.06.2019

TITOLO I

PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO

Articolo 1

Oggetto e finalità

- 1) Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita al Comune, disciplina la determinazione e gli elementi specificativi delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni contenute in regolamenti comunali o definite da ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi, con riferimento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché in attuazione degli artt. 3, 7 e 7bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per violazioni di norme di legge in materie di competenza comunale contenenti unicamente il precetto, ma non definitorie della relativa sanzione.
- 3) Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte dell'Autorità giudiziaria competente, delle sanzioni di carattere penale relative alle Ordinanze contingibili ed urgenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti

- 1) Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento;
- 2) L'Ente può, comunque, definire, con disposizioni contenute in specifici regolamenti, adeguate sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal presente regolamento.
- 3) Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme di legge ed in particolare la legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo II

SOGGETTI

Articolo 3

Soggetti accertatori

- 1) Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi sono, di norma, svolte dai soggetti incaricati della vigilanza e del controllo (operatori di P.M.) sull'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
- 2) L'Ente per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza di disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi sanzionate in via amministrativa può abilitare propri dipendenti e/o soggetti esterni all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
- 3) Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, altresì, dalle guardie volontarie, nonché dagli agenti giurati e di ogni altro soggetto che sia abilitato ai sensi delle legislazione vigente.

4) I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti.

Articolo 4

Autorità competente a ricevere il rapporto

1) Il Sindaco o il Responsabile del servizio sono individuati quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Titolo III

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 5

Sanzioni per la violazione di regolamenti comunali

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di Regolamenti comunali, ove la legge non disponga diversamente, consistono nel pagamento di una somma determinata da un minimo di Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.

2) Le disposizioni di altri regolamenti comunali determinanti sanzioni amministrative specifiche per violazione di norme in base a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2, possono prevedere importi diversi ma sempre contenuti nei limiti di legge.

Articolo 6

Sanzioni per la violazione di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di precetti stabiliti da Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi, ove il fatto non sia sanzionato da disposizioni speciali, consistono nel pagamento di una somma determinata da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.

2) Le disposizioni di altri regolamenti comunali determinanti sanzioni amministrative specifiche per violazione di ordinanze in base a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2, possono prevedere importi diversi ma sempre contenuti nei limiti di legge.

Articolo 7

Sanzioni accessorie ed interventi complementari al procedimento di irrogazione delle sanzioni

Sequestro e dissequestro

1) Sulla base di quanto previsto dalla legge o dai singoli regolamenti comunali in ordine a fattispecie, presupposti e modalità operative, qualora l'oggetto dell'illecito sia cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione oppure sia prodotto dell'illecito stesso, può essere disposta, quale sanzione accessoria, per i casi previsti dalla legge, la confisca amministrativa, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

2) Può, comunque, sempre essere disposta la confisca amministrativa delle cose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono violazione amministrativa.

3) I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

4) A fronte delle specifiche deduzioni dell'interessato, presentate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689, può essere disposto il dissequestro delle cose.

Articolo 8

Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1) Secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, fissate entro i limiti dettati dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento, nonché nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

La gravità della violazione è desunta dalla entità e dalla intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito; l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito va inteso come condotta tenuta dal trasgressore successivamente alla commissione dell'illecito; la personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative a suo carico; le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta agli atti di ufficio o da specifica documentazione presentata.

2) Nell'ipotesi di prima recidiva o reiterazione sarà applicata una sanzione di importo pari al pagamento in misura ridotta, maggiorata del 50%; nel caso di ulteriore reiterazione di illecito sarà applicato il massimo edittale; se si tratta di violazione di grave entità e risulta provato il dolo sarà applicata una sanzione pari al massimo edittale; se non vi sono scritti difensivi, se vi sono ma risultano infondati, se non emergono elementi attenuanti sarà applicata una sanzione di importo pari alla somma dovuta per il pagamento in misura ridotta maggiorata del 25%; se dagli scritti difensivi presentati o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa, oppure il trasgressore si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o si trova in condizioni di particolare disagio economico, puntualmente documentate, in assenza di reiterazione, si applica una sanzione pari al minimo edittale.

Nel caso in cui la recidiva o la reiterazione di una violazione costituiscano presupposto per l'irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria, trova applicazione l'articolo 8 bis della citata Legge 24 novembre 1981 n. 689. Sono fatte salve le norme speciali che dispongano diversamente.

3) Laddove il presupposto o la commisurazione di una misura ripristinatoria o, in ogni caso, repressiva non sanzionatoria siano costituiti dalla ripetizione, comunque denominata, di una violazione, questa si verifica qualora sia stato accertato lo stesso illecito per due volte in un anno, anche se non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Sono fatte salve le disposizioni normative o gli atti amministrativi che dispongano diversamente.

Titolo IV

PROCEDURA

Articolo 9

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni -Elementi generali di riferimento

1) Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge n. 689/1981, secondo le specificazioni definite nei successivi articoli da 10 a 14.

2) I soggetti addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di regolamenti comunali o di Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi, per la cui violazione sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sviluppano le attività di accertamento secondo la procedura e con i poteri definiti dall'art. 13 della suddetta legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10
Verbale di accertamento

- 1) La violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un precetto stabilito da un'ordinanza del Sindaco o del Responsabile alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
- 2) Il processo verbale di accertamento deve contenere: a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento; b) le generalità e la qualifica del verbalizzante; c) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza del minore o dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido; d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati; e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati; f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione; g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione; h) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata; i) l'indicazione dell'Autorità competente dalla quale il trasgressore ha la facoltà di essere sentito o a cui può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi; l) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16 della legge 689/81, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento.
- 3) Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.
- 4) In calce al processo verbale sono indicati l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

Articolo 11
Pagamento in misura ridotta

- 1) Il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge e dell'art. 12 del presente regolamento. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981 n. 689, può stabilire, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista.
- 2) Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, secondo quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689
- 3) Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
- 4) Per le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura fissa o proporzionale, l'ammontare del pagamento è pari ad un terzo rispettivamente della sanzione edittale massima e della sanzione da applicare in concreto.
- 5) Quando la sanzione amministrativa deve essere determinata in rapporto ad un'unità di riferimento, l'ammontare del pagamento in misura ridotta si ottiene moltiplicando l'importo dovuto per ciascuna unità per il numero complessivo delle stesse.
- 6) Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 12
Rapporto all'autorità competente

- 1) Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e, comunque, entro 30 gg. dalla scadenza dei termini per il pagamento al Sindaco e/o al Responsabile del Servizio: a) l'originale e/o copia autentica del processo verbale; b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni; c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati e ricevuti per conoscenza.
- 2) Nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso al Sindaco, anche tramite mezzi informatici e telematici.

Articolo 13
Ordinanza-ingiunzione

- 1) Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
- 2) Nell'ipotesi in cui gli scritti difensivi siano erroneamente indirizzati ad un'autorità non competente sono da questa trasmessi al responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l'errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se pervenuto all'autorità incompetente nei termini di cui al comma 1.
- 3) Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 11 del presente regolamento, il Sindaco e/o il competente Responsabile di Servizio, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.
- 4) Qualora il Sindaco e/o il competente Responsabile di Servizio ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
- 5) Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa è applicata dal Sindaco e/o dal competente Responsabile di Servizio avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore e con riferimento a quanto definito dal precedente art. 8.
- 6) Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione-coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
- 7) Il Sindaco e/o il competente Responsabile di Servizio, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.

Articolo 14
Sanzioni alternative per minori

- 1) Qualora le violazioni alle norme di regolamenti comunali o ordinanze comunali siano state commesse da maggiori di anni quattordici ma minori di anni 18 l'esercente la potestà parentale o chi era tenuto alla sorveglianza del minore può richiedere che la sanzione pecuniaria venga trasformata in attività utili per la collettività ed educative per il minore stesso.

- 1) L'attività utile per la collettività verrà svolta con finalità di tutela del patrimonio ambientale e del demanio pubblico, attività di volontariato ed assistenza ed altre prestazioni di pubblica utilità inerenti un'eventuale specifica formazione del minore.
- 2) L'interessato può presentare la richiesta in sede di audizione personale dinnanzi all'Autorità Amministrativa che deciderà in merito, sentito il minore interessato.
- 3) Il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione con la quale afferma di essere perfettamente consapevole che l'attività alternativa alla sanzione pecuniaria non darà luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Ente e con cui si assume la totale responsabilità per eventuali danni causati a terzi.
- 4) La trasformazione della sanzione pecuniaria in attività a favore della collettività è concessa dall'Autorità Amministrativa con facoltà discrezionale, valutando la gravità del fatto commesso e l'efficacia educativa dell'attività sostitutiva nei confronti del minore.
- 5) Il dirigente del settore cui è affidato il minore relaziona in merito all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'attività sostitutiva.
- 6) Durante il periodo di definizione e di esecuzione dell'attività alternativa alla sanzione pecuniaria sono sospesi i termini del procedimento.
- 7) Qualora l'attività utile alla collettività non venga effettivamente prestata entro il termine stabilito senza giustificate motivazioni, con ordinanza-ingiunzione verrà ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura meno favorevole fra il doppio del minimo ed il terzo del massimo edittale.

Articolo 15

Applicazione delle sanzioni accessorie

- 1) Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge e dai regolamenti, secondo gli elementi dettati dagli articoli 7, 13 e 13bis del presente regolamento.
- 2) Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.
- 3) L'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 8 ed all'articolo 12 del presente regolamento.
- 4) Qualora per l'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale come soggetto irrogante la sanzione amministrativa principale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.
- 5) Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, provvede il soggetto che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di altre Amministrazioni.

Articolo 16

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

- 1) Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere al Sindaco il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
- 2) Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dal Sindaco tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.

3) La decisione del Sindaco, se non contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4) La definizione del pagamento della sanzione in forma rateale è determinata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V PROFILI OPERATIVI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Delega

1) Il Sindaco può delegare uno o più Responsabili dei servizi dell'Amministrazione Comunale all'esercizio dei compiti di cui ai precedenti articoli, al fine di garantire il tempestivo e corretto svolgimento dei procedimenti sanzionatori.

Articolo 18

Misure organizzative

1) Con provvedimenti degli Organi competenti l'Amministrazione Comunale definisce ogni soluzione organizzativa volta a rendere efficaci le attività di accertamento, di irrogazione e di verifica delle sanzioni amministrative.

Articolo 19

Disposizioni finali e di salvaguardia

2) Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa e si applica in via generale con riferimento ai regolamenti ed alle ordinanze vigenti secondo quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2.

3) In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

4) Per l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni inerenti la violazione di disposizioni di regolamenti comunali in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, integrative del quadro di sanzioni amministrative previsto dalla vigente legislazione statale e regionale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 107, comma 3 lett. (g) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la competenza è dei competenti Responsabili dei servizi, anche con riguardo a quanto il presente regolamento ascrive alla competenza Sindacale.

5) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla Legge 689/81 e, per la impugnazione della ordinanza-ingiunzione, al D.Lgs 150/2011 ed c.p.c. .
